

**Scheda informativa del Regime di aiuti**

**PSR 2014-2020 della Regione Umbria**

**Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e  
miglioramento della redditività delle foreste”**

**Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza  
e il valore ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Aiuto di Stato n. SA 63097/2021**

## **INDICE**

1. Premessa e Finalità
2. Beneficiari
3. Disponibilità finanziarie e durata del regime
4. Descrizione della sottomisura
  - 4.1. Condizioni collegate agli investimenti
  - 4.2. Altre condizioni
5. Tipo di sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili
6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento
7. Trasparenza degli aiuti
8. Effetto di incentivazione
9. Pubblicazione e Informazione
10. Procedimento
  - 10.1 Criteri di selezione
  - 10.2 Competenze tecnico-amministrative
  - 10.3 Interventi ammissibili
  - 10.4 Spese ammissibili
11. Conclusione

## **1. Premessa e Finalità**

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 e ratificato dalla Regione Umbria con DGR 777 del 29 giugno 2015, successivamente modificato con Decisione C(2021) 1750 final del 11 marzo 2021 è declinata la sottomisura 8.5 riguardante gli aiuti per la Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali, di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Con i presenti criteri s'intende disciplinare l'attivazione del regime di aiuti "Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali" di cui alla sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Gli aiuti sono concessi pertanto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

La misura non è attuata prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Si ritengono pertanto soddisfatte la condizione previste all'art. 35 paragrafi da 2 a 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

## **2. Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti, disciplinati dai presenti criteri, i seguenti beneficiari secondo quanto stabilito nell'ambito del programma:

- Regione o soggetti da essa delegati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le risorse totali per il presente regime di aiuti sono previste pari ad euro 27.000.000,00 nell'intero periodo di programmazione regionale, di cui euro 9.494.000,00 in ragione alle presenti condizioni (4.494.000 come da DGR 1018/2020 + fondi 2021-2022 pari a 5.000.000).

In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

## **3. Disponibilità finanziarie e durata del regime**

L'attivazione dei presenti criteri viene effettuata con le risorse previste per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2022.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato solo dopo che la Commissione avrà inviato allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti e fino al 31 dicembre 2025.

#### **4. Descrizione della sottomisura**

La sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali” contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”, attraverso la conservazione nel tempo dell’efficienza. La sottomisura contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 4a in tema di “Prevenzione dall’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”, garantendo la stabilità e l’equilibrio ecologico-ambientale e l’adeguato assolvimento del ruolo multifunzionale delle foreste.

Per garantire la stabilità e l’equilibrio ecologico-ambientale e l’adeguato assolvimento del ruolo multifunzionale delle foreste è necessario introdurre azioni in grado di prevenire il danneggiamento degli ecosistemi forestali e prevenire le frane e le inondazioni assicurando il corretto assetto idrogeologico del territorio forestale. Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno determinando, nell’area mediterranea, un aumento del rischio e delle conseguenze negative degli incendi boschivi. Pertanto, diviene prioritario rafforzare le azioni di prevenzione in grado di diminuire la possibilità di innesco o di migliorare la capacità di controllo e vigilanza.

##### **4.1 Condizioni collegate agli investimenti**

In coerenza con quanto previsto dalla scheda relativa alla sottomisura 8.5 del programma regionale la concessione è subordinata alle seguenti condizioni.

Per la realizzazione degli investimenti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Gli interventi previsti sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale.

La misura nel suo complesso è finalizzata a garantire il miglioramento delle funzioni di interesse pubblico svolte dalle foreste ed in particolare: la conservazione ed il miglioramento della biodiversità (diversificazione strutturale e recupero di popolamenti in regressione) e la resilienza degli ecosistemi.

La sottomisura dà attuazione al Piano Forestale Regionale per quanto concerne la gestione sostenibile delle foreste di proprietà pubblica ed è finalizzata a favorire gli investimenti non remunerativi che sono necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali o per valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali interessate. Gli interventi relativi alla rinaturalizzazione dei boschi di conifere consistono in interventi di diradamento finalizzati a consentire il reinsediamento per via naturale (rinnovazione spontanea) di latifoglie all’interno di boschi di conifere di origine artificiale. Il recupero dei boschi di castagno, esclusi i castagneti da frutto, è finalizzato a garantire la conservazione di un habitat forestale di interesse comunitario e comprende il taglio delle piante appartenenti a specie diverse, il taglio dei polloni di castagno, capitozzatura e potatura e, ove necessario, formazione/ripristino dei ripiani del terreno.

Gli obiettivi operativi della sottomisura sono prioritariamente l’aumento della resilienza degli ecosistemi forestali e, conseguentemente, l’aumento della CO<sub>2</sub> stoccata negli ecosistemi forestali mediante avviamento dei cedui all’alto fusto, interventi di diradamento dei cedui avviati, finalizzati alla diversificazione strutturale dei boschi cedui, e interventi di rinaturalizzazione delle fustaie di conifere di origine artificiale.

## 4.2 Altre condizioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

## 5. Tipo di Sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili

Il sostegno comprende il rimborso a fondo perduto del 100% delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste dalla sottomisura.

Secondo quanto stabilito nella scheda della sottomisura 8.5 del programma regionale, sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- 1 - avviamento all'alto fusto dei boschi cedui;

- 2 - diradamento di cedui avviati all'alto fusto da almeno 10 anni;
- 3 - rinaturalizzazione di fustaie di conifere;
- 4 - recupero dei boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto;
- 5 - realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- 6 - redazione di piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, per i boschi che non rivestono particolare interesse economico e che non sono gestite prioritariamente per finalità economiche.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

I costi di manutenzione e gestione generale non sono ammissibili.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per garantire il miglioramento della biodiversità, per gli interventi selvicolturali la superficie massima ammessa è di 20 ettari omogenei per tipologia di intervento e tipo di formazione forestale.

Per il combinato disposto dell'art. 68, paragrafo 1, del Reg. 1303/2013, dell'art. 21 del Reg. 480/2014 e dell'art. 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 la decisione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio unionale.

Sono altresì ammissibili le spese generali entro il limite del 12%.

Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (come indicato nel paragrafo 8 - punto 8.1 - Spese Ammissibili) stabilisce, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 su fondi SIE e dallo stesso regolamento (UE) n.702/2014 (art. 7, paragrafo 2), che l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Per gli investimenti è ammessa la concessione in anticipo del 50% della spesa ammessa a finanziamento, previa presentazione di garanzia pari al 100% dell'importo erogato.

## **6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento**

Il Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria non prevede finanziamenti nazionali integrativi per le operazioni cofinanziate dal FEASR, tuttavia gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione sulla base del Regolamento (UE) n. 702/2014.

In generale, nell'ambito del paragrafo 14.2 del Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria relativo alle informazioni sulla complementarietà con altri fondi SIE, è prevista una specifica demarcazione che esclude la possibilità del doppio finanziamento con gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

## 7. Trasparenza degli aiuti

La categoria di aiuti è una sovvenzione.

In coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Reg. (UE) 702/2014 è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Restano ferme, in fase di concessione degli aiuti, le norme applicabili in materia di appalti pubblici ed i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

## 8. Effetto di incentivazione

Gli interventi del presente regime hanno un effetto incentivante, conformemente a quanto stabilito all'art. 6, paragrafo 2 che stabilisce che gli aiuti hanno un effetto incentivante se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Viene assicurato che in fase di attuazione del regime, la domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.

L'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, stabilisce che, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del medesimo regolamento, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

## 9. Pubblicazione e informazione

La pubblicazione e informazione di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014 è garantita tramite il sito web regionale, all'indirizzo seguente:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato>

Inoltre, trattandosi di aiuti cofinanziati dal FEASR sarà garantito quanto previsto all'art. 10 del Reg. (UE) n. 702/2014.

## 10. Procedimento

### 10.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria di merito in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai criteri di selezione:

Criterio	Punti
interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000	10
interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette	5
maggiore superficie dell'intervento: 1 punto per ogni ha di superficie di intervento	Max. 20
A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.	

È stato stabilito un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno (10 punti).

I criteri di selezione sono stati adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03/08/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 21/10/2015 della Serie Generale - supplemento ordinario.

## **10.2 Competenze tecnico-amministrative**

Il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Regione Umbria rappresenta la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione del regime di aiuto. In particolare è di competenza del Servizio regionale la stesura dell'avviso pubblico, l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di sostegno dei progetti e la conseguente formulazione delle graduatorie di ammissibilità. L'avviso pubblico stabilisce tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento. Spetta al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria l'istruttoria del consuntivo dei lavori realizzati e la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

L'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che mette a disposizione la procedura informatizzata per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

## **10.3 Interventi ammissibili**

Gli interventi ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR approvato, alla quale si fa espresso rinvio ai fini del presente regime.

Restano ferme le altre disposizioni applicabili alla sottomisura, contenute nel programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione Europea.

Gli interventi riguardano in maniera esclusiva foreste comprese le foreste che hanno natura pubblica appartenenti al "patrimonio civico o demanio civico" di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168.

## **10.4 Spese ammissibili**

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) all'art. 65 comma 1, stabilisce che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste dal regolamento medesimo o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".

In attuazione del citato articolo del regolamento, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione.

Per l'ammissibilità delle spese, si rinvia alle disposizioni comuni riportate nel paragrafo 8 - punto 8.1 - Spese Ammissibili del programma regionale, oltreché al paragrafo "costi ammissibili" della sottomisura 8.5.

L'ammissibilità delle spese risulta conforme a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. In particolare si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti: n. 6 "Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento" per quanto riguarda i costi ammissibili e n. 8 "Effetto incentivante", per quanto riguarda il periodo di eleggibilità delle spese.



## **11. Conclusioni**

Si ritiene, per quanto sopra illustrato, che il presente regime di aiuto rispetti le condizioni previste al CAPO I e le condizioni specifiche previste all'art. 35 del CAPO III del Reg. (UE) n. 702/2014.